



STATUTO ASSOCIAZIONE

Allegato A

PREMESSO

- Che l'Associazione Artistica Culturale Tarquiniese La Lestra si formò liberamente, tra persone il 28 ottobre 1980 ed in seguito venne formalizzata la sua costituzione con atto notarile il 07 maggio 1987 in Tarquinia (VT), con lo scopo di coordinare e potenziare le iniziative e le attività artistiche e culturali in genere degli associati, nonché di promuovere direttamente attività ed iniziative di tale natura.
- Che è stato attribuito all'Associazione Artistica Culturale Tarquiniese La Lestra il Codice Fiscale 90008380561;
- Che i soci nell'assemblea odierna rilevano l'opportunità di adeguare lo Statuto alle attuali esigenze associative, amministrative e normative;

Tutto ciò premesso si approva ed adotta il seguente Statuto.

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE

Art. 1

Per iniziativa dei soci fondatori si è costituita in Tarquinia l'Associazione Artistica Culturale Tarquiniese "La Lestra", con sede in Tarquinia (VT), Via Umberto I° n. 34.

L'Associazione si gioverà anche dell'apporto delle esperienze artistico culturali dei più giovani associati, destinando ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 35 anni attività ed iniziative di carattere specifico, anche tramite la costituzione di comunità giovanili ex art. 82 della Legge Regionale n. 6 del 7 giugno 1999.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro e, secondo quanto descritto nel precedente art. 1, persegue i seguenti scopi:

- a) Coordinare e potenziare le iniziative e le attività artistiche, letterarie e culturali in genere degli associati, nonché di promuovere direttamente attività ed iniziative di tale natura, da realizzare nell'ambito regionale e nazionale;
- b) Produrre e potenziare le occasioni di incontro e di vita associativa collegate a manifestazioni di carattere artistico culturale, con il fine di formare i giovani all'esperienza della cooperazione nell'ambito della vita collettiva;
- c) Promuovere l'educazione all'impegno sociale, specie tra i giovani di età compresa gli 11 e i 35 anni, nel quadro delle esperienze ed attività che l'Associazione organizza;
- d) Organizzare lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, artistiche e formative su base locale, nazionale e internazionale anche in collaborazione con enti pubblici e privati, indirizzandole, soprattutto, a giovani di età compresa tra gli 11 e i 35 anni;
- e) Organizzare lo svolgimento di attività atte al recupero e diffusione dell'artigianato, anche con riferimento agli antichi mestieri; iniziative tese alla individuazione e valorizzazione storico, culturale, tradizionale di arti e mestieri rivolte principalmente ai giovani;
- f) Promuovere, organizzare, realizzare e gestire incontri, conferenze, convegni, seminari, dibattiti, mostre, finalizzati alla diffusione

della cultura;

- g) Reperire e gestire spazi espositivi, centri culturali, centri di formazione ed ogni altro ambiente che risulti idoneo alla realizzazione degli scopi sociali;
- h) Istituire e gestire biblioteche e banche dati specializzate con servizi di consultazione ed informativi anche mediante l'acquisto di cataloghi e pubblicazioni specializzate;
- i) Stampare e pubblicare, su qualsiasi tipo di supporto, materiale a carattere divulgativo nel campo della cultura, dell'arte e dell'artigianato;
- j) Promuovere, in Italia e all'Estero, l'identità culturale locale del bacino di Tarquinia nelle sue specifiche componenti artistico-archeologiche, turistico-ambientali, culturali e sociali.

Art. 3

L'associazione potrà procedere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, alla propria affiliazione o adesione ad associazioni o federazioni provinciali, regionali e nazionali ed internazionali.

PATRIMONIO

Art. 4

Il Patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi dello Stato, degli Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;

- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda presentata da almeno due soci e versamento della quota d'iscrizione per l'importo stabilito per l'annualità in corso, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e comunicata nel corso dell'assemblea tenuta per l'approvazione del bilancio. La quota sociale annuale dovrà essere versata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, pena la decadenza immediata dalla qualifica di socio.

La quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

I Soci si qualificano:

- a) Soci fondatori,
- b) Soci onorari, coloro che su proposta del Consiglio Direttivo vengono dichiarati tali dall'assemblea dei soci, per poter dar lustro all'associazione per motivi rilevanti nell'attività intellettuale.
- c) Soci ordinari.

Tra gli associati vige in ogni caso una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita



associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Le dimissioni volontarie dovranno essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo ed avranno effetto con lo scadere dell'esercizio in corso.

ORGANI

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea

Art. 8

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea sarà riunita almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei consiglieri o i due quinti dei soci. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- All'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e dei loro allegati;
- Alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Alla nomina del Collegio dei Revisori;
- All'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- Ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Hanno diritto al voto solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'esercizio in corso.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun

associato può rappresentare più di un'altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Consiglio direttivo: Amministrazione

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da numero cinque membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Comitati, responsabili di singole iniziative e progetti, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone le mansioni.

Il Consiglio Direttivo potrà redigere regolamenti per disciplinare e organizzare le attività dell'associazione, che dovranno essere comunque

comunicati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti, almeno due giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante comunicazione telefonica.

Presidente

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Sindaco di Tarquinia è il Presidente Onorario dell'Associazione.

Collegio dei Revisori dei conti

Art. 12

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 13

L'esercizio inizia il 01 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.



Il bilancio preventivo dovrà essere predisposto entro il 30 novembre precedente l'anno cui si riferisce e sottoposto alla prima assemblea svolta. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento E NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle vigenti leggi.

TARQUINIA, 29 MAGGIO 2003

UFFICIO DELLE ENTRATE DI VITERBO	
ESATTE € 130,00 euro Centesimi/100	ESEGUITA REGISTRAZIONE AL N. 5040 MOD. 3e
ADDI 06 GIU. 2003	
IL CAPO AREA DIRIGENTE (Dott. MARCELO MANCINI)	

